## I limiti retributivi per il calcolo delle contribuzioni per l'anno 2020

## 5 Febbraio 2020

[fusion builder container hundred percent="no" equal height columns="no" hide\_on\_mobile="small-visibility,medium-visibility,largemenu anchor="" visibility" class="" id="" background\_color="" background\_image="" background position="center center" background repeat="no-repeat" fade="no" background\_parallax="none" parallax speed="0.3" video mp4="" video webm="" video ogv="" video url="" video aspect ratio="16:9" video\_loop="yes" video\_mute="yes" overlay\_color="" video\_preview\_image="" border\_size="" border\_color="" border\_style="solid" padding\_top="" padding bottom = "" padding\_left="" padding right=""][fusion builder row][fusion builder column type="1 1" layout="1 1" background position="left top" background color="" border size="" border\_color="" border\_style="solid" border\_position="all" spacing="yes" background\_image="" background\_repeat="no-repeat" padding top="" padding right="" padding\_bottom="" padding\_left="" margin\_top="0px" margin\_bottom="0px" class="" id="" animation\_type="" animation\_speed="0.3" animation direction="left" hide on mobile="small-visibility,mediumvisibility, large-visibility" center content="no" last="no" min height="" hover type="none" link=""][fusion text]

L'Inps, con l'allegata circolare n. 9/20, ha comunicato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2020.

A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.

Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:

i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1°

gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all'industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.

Per l'anno 2020, gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	€ 4,00 8,00 5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, per l'anno 2020 è pari ad € 103.055,00.

Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l'anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.

In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]